



-Della Determina generale n. 263 del 15/05/2026 avente ad oggetto “FNA 2024 Assegni di Cura riconoscimento del beneficio esclusivamente a favore dei disabili gravissimi ai sensi della determina n. 196/2026 e del piano regionale per la non autosufficienza 2025-2027. Liquidazione bimestre marzo-aprile 2026”;

Per la conferma delle domande già formulate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti.

### **FATTO**

Con ricorso introduttivo R.G. n. 555/2026, i ricorrenti adivano codesto Ecc.mo Tribunale al fine di contestare l'illegittima esclusione de [REDACTED] dalla platea dei beneficiari degli assegni di cura, nonostante il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26.09.2016 (accertamento U.V.I. del 30 .05.2023, su istanza del 22.03.2023).

Venivano in particolare impugnate la graduatoria degli ammessi, la lista di attesa e il criterio cronologico fondato sulla data dell'UVI; criterio quest'ultimo in grado di sovvertire l'ordine di priorità stabilito dalla *lex specialis* e tale da consentire l'erogazione del beneficio anche a soggetti classificati come “gravi”, con conseguente esclusione del [REDACTED] ricorrente, collocato al [REDACTED] posto di una generica lista di attesa (nota prot. n. 1770 del 28.01.2026).

Con successiva nota prot. n. 4778 del 19.03.2026, l'Ente riconosceva la "posizione utile" [REDACTED] subordinando tuttavia l'erogazione del beneficio allo scorrimento della predetta lista di attesa.

Con primi motivi aggiunti veniva quindi impugnata la Determinazione n. 140 del 05/03/2026, con cui l'Azienda Consortile disponeva la liquidazione degli assegni di cura FNA 2023 per il bimestre gennaio-febbraio 2026 in favore di 39 disabili gravissimi e 4 disabili gravi, perpetuando l'esclusione [REDACTED] anche nel primo bimestre del 2026.

Con successivi motivi aggiunti veniva altresì impugnata la Delibera n. 196 del 1° aprile 2026 che, pur ammettendo formalment [REDACTED] tra i beneficiari, disponeva una "rimodulazione" del contributo, riducendone l'importo sulla base di generici criteri di equità distributiva, proporzionalità e sostenibilità.

Nelle more dell'udienza cautelare veniva adottata la Determinazione n. 263 del 15.05.2026 con cui l'Azienda Consortile disponeva la liquidazione del beneficio in favore di n. 64 soggetti qualificati come “disabili gravissimi”, confermando la rimodulazione dell'importo dell'assegno di cura già introdotta con il precedente provvedimento e prevedendo la decurtazione del 40% per n.7 beneficiari in ragione dell'ISEE sociosanitario.

In data 22.05.2026 i ricorrenti ricevevano un bonifico complessivo di euro 1800,00, verosimilmente riferibile ai mesi di marzo e aprile 2026, pari ad euro 900,00 mensili, in misura dunque inferiore all'importo di euro 1200,00 previsto per i disabili gravissimi.

Tuttavia non veniva pubblicata alcuna graduatoria nominativa, né venivano esplicitati i criteri concretamente applicati, risultando altresì ignota la posizione del ██████████ ricorrente rispetto alla platea dei beneficiari e alle riduzioni applicate.

Gli atti sopravvenuti continuano pertanto ad incidere sulla posizione giuridica azionata, rendendo necessario il presente gravame per i seguenti motivi di diritto, in aggiunta a quelli già dedotti nei precedenti ricorsi, che qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti

## MOTIVI DI DIRITTO

### **I. VIOLAZIONE DI LEGGE (DGRC N.70/2024 e DGRC 325/2020)**

La sopravvenuta Determinazione n. 263/2026 conferma integralmente i vizi già dedotti con i precedenti motivi aggiunti, perpetuando una illegittima compressione del beneficio economico spettante al minore ricorrente

L'Amministrazione resistente ha infatti erogato al ricorrente un assegno pari ad euro 900,00 mensili, anziché nella misura di euro 1200,00 prevista dalla disciplina regionale vigente per i soggetti affetti da disabilità gravissima.

La stessa Determinazione n. 263/2026 richiama espressamente la DGRC 70/2024, il DD 58/2026 e il programma regionale assegni di cura finanziato con FNA 2024, affermando di darvi attuazione.

Orbene, la DGRC 70/2024, disciplinando l'utilizzo dei fondi FNA per le annualità 2023 e 2024, stabilisce che l'importo dell'assegno di cura è fissato in euro 1200,00 mensili per i soggetti con disabilità gravissima e in euro 600,00 mensili per i soggetti con disabilità grave.

La medesima disciplina individua tassativamente le sole ipotesi che consentono la riduzione del 40 % del beneficio, prevedendo che: *“a. il beneficiario abbia un ISEE sociosanitario superiore a € 20.000, o a € 35.000 se si tratta di minori; b. il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria (che comunque alleggeriscono il carico di cura della famiglia e il bisogno di acquisire prestazioni di aiuto domiciliare) anche non domiciliare (es. diurna, esclusa residenziale).*

*Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni sopra elencate l'Assegno o il Voucher è ridotto di un ulteriore 10%.”.*

Analoga previsione era già contenuta nella DGRC n. 325/2021, la quale precisava, altresì, che la quota mensile dell'assegno di cura è “parametrato esclusivamente alla gravità clinica”.

Si evidenzia peraltro che per i ratei precedenti è stata data applicazione alla disciplina regionale, erogando in favore dei disabili gravissimi l'importo di euro 1200,00 mensili e finanziando, al contempo, anche i disabili gravi con l'importo di euro 600,00 mensili, sulla base del criterio cronologico fondato sulla data dell'UVI. Solo con l'ammissione del ██████████ ricorrente tra i beneficiari

è stata introdotta la riduzione generalizzata in assenza di qualsivoglia mutamento normativo o programmatico riferibile alle annualità interessate.

Nel caso di specie, nessuna delle condizioni previste per la riduzione dell'importo ricorre in capo al ricorrente, atteso che il nucleo familiare presenta un ISEE inferiore alla soglia di euro 35.000,00 e che il [REDACTED] non usufruisce di alcuna prestazione assistenziale rilevante ai fini della decurtazione.

Nonostante ciò, l'Amministrazione ha erogato un importo mensile di euro 900,00, in assenza di qualunque puntuale richiamo alle ipotesi di riduzione previste dalla DGRC n. 70/2024 e senza esplicitare, nel corpo della Determinazione n. 263/2026 né in un separato provvedimento individuale, i presupposti di fatto e di diritto che giustificerebbero la deroga all'importo standard di euro 1200,00. L'Amministrazione ha pertanto illegittimamente ridotto l'importo spettante, introducendo una forma di rimodulazione generalizzata e strutturale dell'assegno di cura priva di base normativa.

## **II. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO *TEMPUS REGIT ACTUM*. ILLEGITTIMO RICHIAMO AL PIANO NAZIONALE 2025-2027 PER PRESTAZIONI AFFERENTI AL FNA 2024.**

La Determina n. 263/2026, al pari della precedente Delibera n. 196/2026, fonda la rimodulazione del beneficio sul richiamo al Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 e al relativo Piano Regionale, assumendoli quali parametri giustificativi della riduzione degli importi.

Tale richiamo risulta tuttavia inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa.

Le somme liquidate con la Determinazione n. 263/2026 appartengono infatti al Fondo Nazionale Non Autosufficienza, annualità 2024, come espressamente indicato nello stesso provvedimento impugnato, che richiama il Decreto Dirigenziale di riparto n. 58/2026.

Ne consegue che la disciplina applicabile non può che essere quella dettata per il triennio 2022-2024 e, nello specifico, dalla D.G.R. n. 70/2024 che regola in modo compiuto l'utilizzo delle risorse del FNA 2023-2024 e la misura degli assegni di cura.

L'Amministrazione ha invece fatto applicazione di criteri desunti da una programmazione successiva, peraltro non ancora pienamente efficace e attuata. Il Piano Nazionale 2025-2027 è richiamato nella forma di una mera intesa sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni, priva di immediata efficacia normativa in assenza dei successivi atti attuativi e comunque riferita ad annualità successive da quella in corso di erogazione.

In tal modo l'Amministrazione ha anticipato l'applicazione di un quadro programmatico futuro utilizzandolo per giustificare una riduzione *in pejus* di una prestazione afferente all'annualità precedente, in contrasto sia con il principio "*tempus regit actum*", che impone l'applicazione della disciplina vigente *ratione temporis*, sia con il principio di affidamento dei beneficiari nella stabilità del quadro normativo di riferimento.

Ne consegue un evidente vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. L'azione amministrativa risulta inoltre viziata da sviamento, avendo l'Amministrazione utilizzato un quadro normativo non pertinente al fine di comprimere illegittimamente una prestazione assistenziale disciplinata da disposizioni vincolanti.

### **III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO (ART. 97 COST) -INDETERMINATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Gli atti impugnati risultano altresì illegittimi per violazione dell'art. 97 Cost., non essendo stata pubblicata alcuna graduatoria nominativa, né essendo stati esplicitati i criteri concretamente applicati per l'individuazione dei beneficiari e per la determinazione dell'importo riconosciuto.

Tale omissione impedisce qualsiasi verifica in ordine alla correttezza dell'istruttoria e alla effettiva applicazione dei criteri regionali, precludendo al ricorrente la possibilità di comprendere la propria posizione rispetto alla platea degli aventi diritto.

E' dunque evidente il difetto di motivazione. Quest'ultima, infatti, imperniata su generiche esigenze di "equità distributiva" e "sostenibilità finanziaria" risulta meramente apparente e non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla determinazione dell'importo in € 900,00, né di verificare la coerenza di tale importo con il quadro normativo regionale di riferimento. Tale modus operandi, opaco e non verificabile, si traduce in un palese difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, non essendo dato comprendere né il percorso logico giuridico seguito dall'Amministrazione, né i criteri concretamente utilizzati per la selezione dei beneficiari e la quantificazione dell'importo mensile erogato.

Ne deriva una situazione di assoluta indeterminatezza dell'azione amministrativa, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

### **IV. ECCESSO DI POTERE (per violazione del principio di continuità assistenziale)**

L'avvenuta corresponsione di euro 1800,00 per il bimestre marzo-aprile 2026 non soddisfa integralmente la pretesa azionata. Permane infatti il mancato riconoscimento dell'importo pieno di euro 1200,00 mensili e la decorrenza retroattiva dalla data della valutazione UVI del 30.05.2023

La D.G.R. n. 70/2024, all'Allegato B, paragrafo 10, stabilisce in modo inequivocabile che "gli assegni di cura decorrono con valore retroattivo dalla data di redazione del P.A.I. da parte dell'U.V.I." Analoga previsione è contenuta nella DGRC 121/2023 e nella DGRC 325/2020 per nel annualità precedenti.

L'Amministrazione, pertanto, non solo ha ridotto illegittimamente l'importo mensile dell'assegno di cura, ma ha anche omesso di riconoscere il diritto del ricorrente a percepire tutte le mensilità arretrate maturate a decorrere dalla data dell'UVI .

Il silenzio serbato sul punto costituisce un'ulteriore, grave violazione della normativa regionale e del principio di continuità assistenziale, confermando la natura meramente parziale e insoddisfacente del provvedimento sopravvenuto e la piena sussistenza dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio per ottenere il pieno ed integrale soddisfacimento del proprio diritto.

#### **ISTANZA CAUTEARE**

Il fumus emerge dai motivi di diritto innanzi esposti.

Quanto al *periculum in mora*, la mancata erogazione dell'assegno nella misura integralmente dovuta incide su una prestazione destinata a soggetti particolarmente vulnerabili e bisognosi di assistenza h 24 non solo per lo svolgimento delle attività quotidiane, ma anche per la necessaria supervisione costante, diurna e notturna, volta a prevenire e neutralizzare condotte autolesive e situazioni di pericolo che il minore non è in grado di percepire autonomamente.

Tale condizione determina un fabbisogno assistenziale particolarmente elevato e continuo, la cui mancata copertura integra un pregiudizio grave, attuale e non integralmente riparabile per equivalente.

Ne consegue che non può ritenersi venuto meno né il *periculum in mora* né l'interesse alla tutela cautelare, permanendo l'attualità della lesione dedotta in giudizio.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

I ricorrenti avanzano istanza di notifica per pubblici proclami ai controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

I nominativi dei beneficiari della Determinazione n. 263/2026 non risultano indicati.

L'Amministrazione ha, altresì, omissis di dare risposta alle istanze di accesso agli atti presentate dai ricorrenti, rendendo materialmente impossibile l'identificazione nominativa dei controinteressati e la conseguente notifica individuale.

La notifica per pubblici proclami costituisce, nella specie, l'unico strumento idoneo a garantire l'integrazione del contraddittorio nel rispetto del diritto di difesa di tutte le parti.

#### **PQM**

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

**In via preliminare**, autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

**In via cautelare**, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendere l'efficacia degli atti impugnati nella parte lesiva e, per l'effetto, ordinare all'Azienda Consortile "Agro Solidale" di erogare l'importo di € **1.200,00 mensili**.

**Nel merito:**

**Annulare** gli atti gravati

**Accertare e dichiarare** il diritto de [REDACTED] alla percezione dell'assegno di cura per disabili gravissimi, nella misura di € **1.200,00 mensili**, con decorrenza dalla data della valutazione UVI (**30.05.2023**), ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;

**Condannare** l'Azienda Consortile "Agro Solidale" e le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati e non corrisposti dalla data di decorrenza del diritto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna mensilità al saldo effettivo;

**Condannare** le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti e [REDACTED] liquidarsi anche in via equitativa, ivi incluso il danno alla salute e all'integrità psicofisica cagionato dall'insostenibile carico assistenziale sopportato senza adeguato supporto istituzionale.

Con vittoria delle competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ma che non è dovuto il contributo unificato in quanto sussiste una connessione tra l'atto impugnato con i motivi aggiunti e quelli gravati con ricorso principale e non si determina un effettivo e sostanziale ampliamento dell'oggetto della controversia (Cass. Sentenze nn. 23528 e 23530 del 2020; Ordinanza n. 2640/2024).

Sant'Angelo dei Lombardi, li 24.05. 2026

Avv. Pasquale Salvo

Avv. Michela Antolino